



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Oggetto. Chiarimenti rispetto alla partecipazione di imprese neo-costituite al bando B1.2 PNC Sisma

Proviene dal Soggetto gestore del bando B1.2 PNC Sisma una richiesta di chiarimento del seguente tenore: «Come noto, l'articolo 4 comma 2 lettera g) - Soggetti beneficiari” che disciplina i requisiti che devono avere le imprese per poter presentare le domande di agevolazione, prevede esclusivamente per programmi con spese superiori a 5 milioni la possibilità di presentare domanda per le imprese di nuova costituzione. Tuttavia, l'articolo non disciplina in modo esplicito la fattispecie relativa alle caratteristiche che debbano avere le imprese che intendono presentare programmi con spese ammissibili sotto i 5 milioni. Tale formulazione può essere soggetta ad una duplice interpretazione. La prima che porterebbe ad escludere, per gli investimenti sotto i 5 milioni, la possibilità di presentazione della domanda per le imprese di nuova costituzione. La seconda, di segno opposto, renderebbe possibile la presentazione di programmi di investimento inferiori a 5 milioni di euro anche alle imprese neo costituite, in considerazione dell'assenza di un esplicito divieto contenuto all'articolo 4 comma 2 lettera g). Va sottolineato che tale interpretazione impone di definire dei meccanismi di valutazione alternativi a quelli disciplinati dell'articolo 8 comma 4 “Fase di accesso e concessione delle agevolazioni” e declinati in criteri e parametri di valutazione disciplinati nel decreto del commissario nr. 7 del 22.07.2022. In particolare, la griglia di valutazione contenuta nell'allegato 2 al decreto nr. 7 del 22.07.2022, indica, tra gli altri, i seguenti criteri di valutazione: - “a) credibilità del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti, in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale e sui dati degli ultimi tre bilanci approvati; - d) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale basata sui dati degli ultimi tre bilanci approvati e delle coperture finanziarie del programma.” Per questi, in assenza di tre bilanci approvati, la valutazione dovrà essere svolta sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di partecipazione o eventualmente richiesti ad integrazione in sede di istruttoria. Si richiede una interpretazione sulla questione sopradescritta e indicazioni in merito alle modalità attraverso le quali valutare i criteri suddetti».

In opportuno riscontro del quesito posto, pare conforme all'intendimento ricavabile in sede di redazione e alle finalità generali del bando, volte a favorire la più ampia possibile partecipazione delle imprese potenzialmente interessate, chiarire che:

- ove all'art. 4 comma 2 lett. g del bando si dettano certi requisiti per i progetti di investimenti oltre i 5 milioni, essi, essendo per l'appunto requisiti “escludenti” ossia limitazioni, non sono destinati a valere per progetti d'importo inferiore, che dunque sono ammissibili senza limitazioni di forma giuridica soggettiva ; va dunque privilegiata, a prescindere da altre



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

considerazioni, la seconda opzione interpretativa suggerita dal Soggetto gestore, che facoltizza la presentazione di programmi di investimento inferiori a 5 milioni di euro anche alle imprese neo costituite, in considerazione dell'assenza di un esplicito divieto contenuto all'articolo 4 comma 2 lettera g;

- ove all'art. 8 comma 4 lett. a-d si detta una disciplina in punto di valutazione della credibilità e della "fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria" dei progetti imprenditoriali (senza che detta disciplina possa valere quale surrettizia imposizione di nuovi requisiti, stante l'apposita disciplina a ciò deputata in altro articolo del bando, da interpretarsi come sopra detto), sono richiamati non a caso criteri altri rispetto agli ultimi tre bilanci approvati: saranno questi, nel caso preso in considerazione, quelli da valorizzare, con il dovuto rigore, dovendosi sottolineare come solo l'adeguata motivazione del criterio delle "coperture finanziarie del programma" permetterà di garantire una parimenti adeguata e coerente allocazione delle risorse.

L'Ufficio del Consigliere giuridico

Prof. Avv. Pierluigi Mantini

Avv. Leonardo Pierdominici, est.